



CONVENZIONE
PER IL RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI
PRESSO IL TRIBUNALE
EX ART. 73 D.L. 69/2013
AI FINI DELLA PRATICA FORENSE

tra

il **TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO**, in persona del Suo Presidente dott. Antonello Fabbro,

e

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TREVISO**, in persona del Suo Presidente avv.

Diego Casonato,

Visti:

- l'art. 44 della Legge Professionale Forense n. 247/2012;
- l'art. 73 del D.L. 69/2013 sulla formazione presso gli Uffici Giudiziari;
- il D.M. n. 70/2016 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense);

Considerato:

a) che la formazione comune di Avvocati e Magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della Giustizia;

b) che l'art. 15 lett. a), g) e h) della Legge Professionale Forense n. 247/2012 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati i compiti di provvedere alla tenuta degli albi professionali, dei registri dei praticanti e dell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e di vigilare sull'esercizio della pratica forense;

c) che spetta al Consiglio dell'Ordine (art. 45/1 L. 247/2012) il rilascio del certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante l'abbia svolta con diligenza ed effettivo profitto per il periodo e nei modi previsti dalla Legge Professionale Forense e dal Regolamento (D.M. n. 70/2016);

d) che il tirocinio per l'accesso alla professione forense deve essere svolto, in forma continuativa, per 18 mesi (art. 41/5 L. 247/2012);

e) che il tirocinio per l'accesso alla professione forense può essere svolto anche presso un Ufficio Giudiziario, fermo restando l'obbligo per il praticante di svolgere uno stage formativo di almeno 6 mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine (art. 41/7 L. 247/2012);

f) che spetta al Capo degli Uffici di cui al successivo art. 4 (e, dunque, al Presidente del Tribunale Ordinario) di elaborare, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività del praticante avvocato che vorrà accedere all'esercizio della professione forense e che ha inteso essere ammesso al tirocinio presso gli Uffici Giudiziari (commi 5 e 5 bis art. 73 D.L. 69/2013);

richiamati:

- il vigente Regolamento per lo svolgimento della Pratica Forense adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;
- il vigente Regolamento della Scuola Forense approvato dal CdA della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana;

si conviene quanto segue:

1. 1.1. I laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 73 D.L. 69/2013 possono accedere, a domanda, **per una sola volta e in presenza di magistrati disponibili a ricoprire il ruolo di affidatari**, ad un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Ordinario di Treviso per la durata complessiva di 18 mesi.
- 1.2. Quando non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti di requisiti di cui al comma precedente che hanno presentato domanda, si riconosce preferenza ai candidati secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 73 D.L. 69/2013.
2. 2.1. L'esito positivo dell'attività di formazione **della durata di diciotto mesi** svolta dal tirocinante presso l'Ufficio Giudiziario è valutato, per il periodo di un anno, ai fini del